PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 8

Per i prestiti di cui agli articoli 2, 4 e 5 della presente legge non e' applicabile il limite del primo comma dell'art. 163 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164.

Agli stessi prestiti sono applicabili, per quanto del caso, le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 della legge 7 luglio 1901, n. 341.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	I — Provvedimenti a favore dei Comuni e delle Provincie
Capo	I — Riparazioni e ricostruzioni di opere pubbliche comunali e provinciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it